

STATUTO DELLA
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE 2004 ETS"

Titolo I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1

Denominazione - sede

È costituita una Società Cooperativa sociale, a mutualità prevalente, con la denominazione: "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE 2004 ETS".

Ai sensi dell'art.1 comma 4 D.lgs.112/2017, la presente cooperativa sociale è impresa sociale di diritto.

Ai sensi dell'art. 10, comma 8, D. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per tutto il periodo di residua efficacia della detta norma (abrogata, unitamente al resto dell'art. 10 ed agli articoli da 11 a 29 del detto decreto, dall'art. 102, comma 2, del D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con decorrenza dal periodo di imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), la presente cooperativa sociale è altresì ONLUS di diritto.

La società cooperativa ha sede legale in Rieti. E' facoltà dell'organo amministrativo trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune e di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, unità locali operative, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze.

Art. 2

Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 ma potrà essere prorogata a norma di legge.

Titolo II

SCOPO MUTUALISTICO ED OGGETTO

Art. 3

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Ai sensi dell'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione e transitorie c.c., la cooperativa, rispettando le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, viene considerata di diritto cooperativa a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà sociale e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, il tutto come meglio appresso indicato.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, e più in generale nell'ambito dei rapporti interni alla cooperativa, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la

parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci e partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c..

La cooperativa ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali dirette ad arrecare, in via prioritaria ma non esclusiva, benefici alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, e a donne vittime di violenza.

Lo spirito e la prassi dell'organizzazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato la cooperativa stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

La cooperativa si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

La cooperativa opera in maniera specifica nelle seguenti aree:

a) promozione della formazione e della crescita umana, sociale e culturale attraverso processi di liberazione e di ricerca dell'autostima e della dignità umana delle persone svantaggiate;

b) disagio ed emarginazione, malattia e sofferenza, in particolare minorile, giovanile e familiare, nelle sue molteplici manifestazioni ed espressioni;

c) prevenzione e sensibilizzazione sui problemi del disadattamento, dell'emarginazione sociale e della disuguaglianza economica attraverso:

- 1) progetti a carattere sperimentale sul territorio, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo;
- 2) incontri di studio;
- 3) interventi nelle scuole;
- 4) promozione dello sviluppo e dell'interculturalità;
- 5) dibattiti;
- 6) altre iniziative ritenute utili;

d) attività ricreative, riabilitative, soggiorni estivi e assistenza socio-sanitaria domiciliare ed ospedaliera per persone svantaggiate;

e) creazione e sostegno di Centri di Accoglienza residenziali e semiresidenziali, di Gruppi Familiari, di cooperative di solidarietà sociale con i medesimi fini istituzionali della cooperativa;

f) collaborazione, anche a mezzo di convenzioni, con Enti Pubblici e Privati, nazionali ed internazionali, per la realizzazione dei fini istituzionali;

g) attività di informazione, sensibilizzazione, educazione socio-sanitaria, riabilitazione ai soggetti esposti al rischio d'infezione e a quanti sono sensibili alla lotta contro il virus HIV;

h) assistenza, accoglienza e socializzazione in riferimento alle problematiche concernenti fenomeno migratorio con particolare riguardo

all'inserimento socio-culturale e lavorativo di soggetti extracomunitari;

- i) sostegno, assistenza terapeutica o medica, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo in favore di soggetti con problematiche di dipendenza;
- l) promozione dello studio e la ricerca delle possibili azioni dirette ad arrecare benefici in via prioritaria ma non esclusiva alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
- m) promozione, organizzazione e gestione di interventi di assistenza, prevenzione, counselling e mediazione familiare in ogni fase e momento fornendo assistenza psico - terapeutica e di sostegno alle famiglie che si trovano in condizioni svantaggiate;
- n) organizzazione e gestione, anche per conto terzi, servizi tesi all'inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate;
- o) creazione e gestione di asili nido, scuole, centri ricreativi finalizzati all'integrazione e socializzazione dei minori svantaggiati;
- p) promozione di interventi volti a diffondere la cultura del rispetto e della dignità della donna;
- q) promozione, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, specifici progetti ed interventi rivolti a alunni, docenti e genitori, prestando particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere;
- r) attività di sostegno, presso gli istituti scolastici e presso i nuclei familiari, case famiglie, strutture di accoglienza pubbliche e private, centri diurni e residenziali per donne e minori vittime di violenza;
- s) promozione, organizzazione e gestione di interventi di assistenza, prevenzione, counselling e assistenza psico-terapeutica a donne e minori vittime di violenza;
- t) sostegno, assistenza terapeutica o medica, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo in favore di donne e minori vittime di violenza;
- u) creazione e gestione di centri di accoglienza residenziali, semiresidenziali per donne e minori vittime di violenza;
- v) promozione e realizzazione di progetti di ricerca e di studio sulle cause e gli effetti della violenza a donne e minori;
- y) organizzazione di corsi di formazione, convegni, meeting, work-shop, incontri, dibattiti in tutte le materie che compongono l'oggetto sociale;
- z) gestione di asili nido pubblici, pubblici e privati convenzionati, scuole delle infanzia e ludoteche e promozione di progetti di sostegno scolastico.

Al fine di promuovere la diffusione della cultura, il miglioramento della qualità della vita e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, quali diritti della persona di sfuggire all'emarginazione causata da tossicodipendenza, disagio familiare, discriminazione razziale e disadattamento socio-culturale, la cooperativa può operare mediante la creazione di Istituti decentrati, strutturalmente incardinati nella cooperativa stessa, pertanto soggetti in tutto e per tutto a questo statuto.

La cooperativa potrà altresì svolgere ogni altra attività connessa e complementare all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni

imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo, purché tali attività abbiano carattere strettamente secondario e strumentale rispetto all'attività principale di interesse generale svolta dalla cooperativa, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, e, a seguito dell'abrogazione di quest'ultimo, decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nei limiti di cui all'art. 6 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il consiglio di Amministrazione di cui all'art. 28 del presente statuto documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per lo svolgimento delle attività cc.dd. protette, la società cooperativa dovrà avvalersi di professionisti iscritti negli appositi albi professionali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo contingenti opportunità – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo o aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Titolo III

SOCI E LAVORATORI DELLA COOPERATIVA

Art. 4

Soci ordinari e soci sovventori

Il numero dei soci è illimitato, e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora successivamente alla costituzione della cooperativa il numero dei soci scenda al di sotto di quello minimo stabilito dalla legge, esso dovrà essere reintegrato entro il termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali individuate dal presente statuto.

In particolare, possono essere soci coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese effettivamente concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di società cooperative sociali.

E' esclusa la temporaneità della qualifica di socio.

Possono essere ammessi quali **soci sovventori** coloro i quali, ai sensi della L. 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, partecipano a programmi di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione, di potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo dell'impresa e l'ammodernamento aziendale.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli stessi deve essere costituita da soci operatori.

Possono essere stabilite dal presente statuto delle particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote.

Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

Art. 5

Lavoratori e soci volontari

I lavoratori della cooperativa hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e, per i lavoratori autonomi in assenza di contratti o accordi specifici, non inferiore a compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della cooperativa non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La cooperativa dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Possono essere ammessi come soci volontari di cui all'art. 2 Legge 381/91 coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro Soci.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci e non può essere superiore a quello dei lavoratori.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La cooperativa deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le

malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'assicurazione dei volontari contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20% (venti per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e

dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 31 del presente statuto;
- g) nel caso di soci volontari, la precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle

condizioni di cui ai precedenti articoli e l'inesistenza delle sopra indicate cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato con qualsiasi mezzo che ne assicuri l'avvenuta legale ricezione (raccomandata a/r, a mano, PEC, ecc.) e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 (sei) - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato con qualsiasi mezzo che ne assicuri l'avvenuta legale ricezione (raccomandata a/r, a mano, PEC, ecc.). In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9

Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere

dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali. Tutti i soci hanno in ogni caso il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali di cui al successivo art. 31 bis, e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica;
3. per cessione della quota, previa autorizzazione dell'organo amministrativo, secondo le previsioni di cui al successivo art. 19.

Art. 11

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con qualsiasi mezzo che ne assicuri l'avvenuta legale ricezione (raccomandata a/r, a mano, PEC, ecc.) alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione con qualsiasi mezzo che ne assicuri l'avvenuta legale ricezione (raccomandata a/r, a mano, PEC, ecc.) al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 31.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante qualsiasi mezzo che ne assicuri l'avvenuta legale ricezione (raccomandata a/r, a mano, PEC, ecc.).

Art. 12

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata con qualsiasi mezzo che ne assicuri l'avvenuta legale ricezione (raccomandata a/r, a mano, PEC, ecc.), può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31 del presente statuto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13

Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, comma 8, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 14

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al

precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI E RISTORNI

Art. 16

Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Articolo 17

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,

dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare il numero delle ore annue di effettiva prestazione dell'attività lavorativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18

Patrimonio sociale: elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità mutualistiche, solidaristiche e dell'oggetto sociale di cui all'art. 3. Esso è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale non inferiori né superiori ai limiti minimi e massimi previsti dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c..

Art. 19

Cessione e vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato con qualsiasi mezzo che ne assicuri l'avvenuta legale ricezione (raccomandata a/r, a mano, PEC, ecc.) al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci

l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti sopra indicati. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla con qualsiasi mezzo che ne assicuri l'avvenuta legale ricezione (raccomandata a/r, a mano, PEC, ecc.) entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31 del presente statuto.

Art. 20

Esercizio sociale - Bilancio di esercizio - utili

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge, secondo le forme di cui agli articoli 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, e dell'art. 13 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nei limiti della rispettiva applicabilità.

Ove compatibile con le forme di cui sopra, il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'organo amministrativo e l'organo di controllo, se costituito, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché del preambolo e dell'art. 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 luglio 2019, come meglio appresso citato, è altresì tenuta a depositare entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro delle Imprese e pubblicare sul proprio sito internet, oppure, qualora la stessa ne sia sprovvista, su quello della rete associativa cui la cooperativa aderisce, il bilancio sociale redatto secondo i criteri ed ai contenuti esposti nelle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 luglio 2019, pubblicato sulla GU n. 186 del 9 agosto 2019, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

In particolare, l'organo amministrativo:

- a) dovrà attenersi ai principi di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità ed autonomia, quali esposti nelle suddette linee guida;
- b) dovrà indicare la metodologia adottata nella redazione del bilancio,

riportare le informazioni generali della cooperativa, la struttura, il governo e l'amministrazione della stessa, indicare le persone che operano per la cooperativa, gli obiettivi e le attività, la situazione economico-finanziaria, e le altre informazioni richieste dalle suddette linee guida.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Cooperativa superino la soglia di 100.000 euro annui, la Cooperativa dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al precedente articolo 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

In ogni caso, è fatto di divieto di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Quanto sopra, nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di utili e riserve relative alle cooperative a mutualità prevalente ed alle cooperative in genere, ove applicabili e prevalenti rispetto al disposto di cui all'art. 8, comma 2, del d. lgs. 117/2017.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 21

Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, qualora nominati ai sensi di legge.

Non possono assumere la presidenza della cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 22

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali; e, ricorrendone i presupposti, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) le deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'esperimento di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 5) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 6) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 23

Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi con qualsiasi mezzo che ne assicuri l'avvenuta legale ricezione (raccomandata a/r, a mano, PEC, ecc.), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno

degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni assembleari possono tenersi anche per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che il Presidente possa, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che sia loro consentito di partecipare, in tempo reale, alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati e la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il Segretario e/o il Notaio.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Delle deliberazioni assembleari si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 24

Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 7, 8 e 9 del precedente articolo 22, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 25

Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 26

Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 27

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina

del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28

Consiglio di Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

La nomina dei consiglieri spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi membri del consiglio di amministrazione, che sono nominati nell'atto costitutivo.

Il consiglio di amministrazione può essere composto anche da soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In applicazione dell'art. 2382 c.c., non possono essere nominati consiglieri, e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti i consiglieri, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo che ne assicuri l'avvenuta legale ricezione (raccomandata a/r, a mano, PEC, ecc.), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

L'Organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa, ferma restando la necessità di preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari

poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso, di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i membri del consiglio di amministrazione, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del organo di controllo, i membri del consiglio di amministrazione sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

I consiglieri eletti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, dovranno chiederne l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese territorialmente competente, cui la cooperativa viene iscritta, ai sensi dell'art.11, comma 3, D.lgs.117/2017, soddisfacendo così il requisito dell'iscrizione nell'istituendo registro unico nazionale del terzo settore, come ribadito nell'art. 36 del presente statuto.

Nella richiesta di iscrizione i consiglieri eletti dovranno indicare, per ciascuno di essi, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'ente;

Le eventuali limitazioni del potere generale di rappresentanza attribuito al rappresentante o ai rappresentanti dell'ente non saranno opponibili ai terzi se non saranno iscritte nel registro delle imprese o se non si proverà che i terzi ne erano a conoscenza.

I consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in altri enti di

analoga natura.

Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'art. 2475-ter c.c..

Art. 29

Organo di controllo e revisione legale dei conti

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., nonché degli articoli 30 e 31 d. lgs. 117/2017, ove applicabili, la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo, in forma monocratica (sindaco unico o revisore) o collegiale (collegio sindacale).

In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale è obbligatoria.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco unico o il collegio sindacale esercitano anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c.c.

In particolare, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, d. lgs. 117/2017, ove applicabile. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se nominato, il revisore esercita esclusivamente il controllo contabile e può essere una persona fisica o una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Qualora venga nominato un collegio sindacale, esso sarà composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Si applicano, in tutti i casi di nomina del Sindaco o del revisore o del collegio sindacale, le norme sull'organo di controllo in materia di società per azioni, in quanto compatibili con le norme inderogabili del D.lgs.117/2017.

In particolare:

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, esercitano compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs.117/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al sopra citato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 luglio 2019. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

In caso di nomina di un collegio sindacale, delle riunioni del collegio medesimo si deve redigere verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

In caso di nomina di un sindaco unico, delle determinazioni del sindaco medesimo si deve redigere verbale, che deve essere trascritto nel libro delle determinazioni del sindaco unico.

Art. 30 **Responsabilità**

I consiglieri, i componenti dell'eventuale organo di controllo e il soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti della cooperativa, dei creditori sociali, dei soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Almeno un decimo dei soci, l'organo di controllo, il soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di

controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo dei soci dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 31

Clausola di conciliazione e clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci o tra un socio o gli eredi di un socio e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione, o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o applicazione del presente statuto, dovrà preventivamente esperirsi il tentativo di conciliazione presso un organismo iscritto al relativo registro tenuto presso il Ministero della Giustizia in conformità al D.L. 28/2010, al D.M. 180/2010 e alla normativa tempo per tempo vigente.

Nell'ipotesi in cui fallisca la procedura di mediazione di cui al precedente comma, le suddette controversie, purché possano formare oggetto di compromesso ed in ogni caso fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno deferite al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale ove ha sede la società.

TITOLO VIII LBRI SOCIALI, VIGILANZA, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 bis LIBRI SOCIALI

La cooperativa dovrà tenere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e dell'art. 15 del D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- a) il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni applicabili del codice civile;
- b) il libro dei soci;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui andranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'eventuale organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere b) e c) sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inoltrarsi all'organo amministrativo.

Art. 32

Vigilanza – insolvenza della cooperativa

La vigilanza sull'attività della cooperativa è regolata dalle norme del codice civile di cui agli artt. 2545 quaterdecies e ss. E dal d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

In caso di insolvenza, ai sensi dell'art. 2545 terdecies e dell'art. 14, comma 1, del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112, la cooperativa è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale è devoluto ai sensi del successivo art. 34 del presente statuto.

Art. 33

Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, come stabilito dal combinato disposto del precedente art. 22, comma 2, n. 9, e dell'art. 24, comma 3.

Art. 34

Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, ai sensi dell'art. 2514 lettera d) c.c., l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59, dedotto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, comma 7, lett. c), ed i dividendi eventualmente maturati e non ancora distribuiti.

Ove risulti applicabile l'art. 9 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, gli atti di devoluzione del patrimonio residuo necessiteranno, a pena di nullità, del parere positivo reso dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, richiesto ed espresso secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 9 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117; nelle more dell'istituzione del detto Ufficio, tale parere sarà eventualmente espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito di scioglimento, cessazione, estinzione o carenza sopravvenuta dei requisiti per la permanenza nel Registro medesimo, a seguito di istanza motivata da parte della cooperativa stessa, o di accertamento d'ufficio, è disciplinata dall'art. 50 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 36

Pubblicità e disciplina applicabile

Ai sensi dell'art.11, comma 3, D.lgs.117/2017, l'iscrizione nell'apposita

sezione speciale del registro delle imprese territorialmente competente soddisfa il requisito dell'iscrizione nell'istituendo registro unico nazionale del terzo settore.

La cooperativa, oltre che nella sezione ordinaria (in quanto società cooperativa, ex art. 2200, primo comma, c.c.) e speciale (ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.m. 16 marzo 2018, dell'art. 11, comma 3, e dell'art. 46, comma 1, lett. d del d. lgs. 117/2017, e dell'art. 15, comma 8, d.lgs. 112/2017) del registro delle imprese territorialmente competente, verrà iscritta nell'Albo Nazionale delle società cooperative presso il Ministero dello sviluppo economico (sezione "società cooperative a mutualità prevalente", categoria "cooperative sociali", ai sensi degli artt. 2 e 4 d.m. 23 giugno 2004), e nell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 9 del d. lgs. 381/1991.

Ai sensi degli artt. 2519 e 2522, comma 2, cod. civ., la presente cooperativa, oltre che dalla disciplina comune delle cooperative, è retta dalle norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

La cooperativa è altresì regolata dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto applicabili.

Ai sensi dell'art.1 comma 4 D.lgs.112/2017, la presente cooperativa sociale è impresa sociale di diritto e trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa contenuta nel suddetto D.lgs. 112/2017.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1 e 40, comma 2, del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, trova altresì applicazione, in quanto compatibile, la disciplina del suddetto d. lgs. 117/2017, recante il Codice del Terzo Settore.

F.to BARBUTO BARBARA FRANCA

F.to MARIA SOLE LA TORRE

F.to FRANCA RUSSO

F.to MASSIMO SARACENO

[illegible]